



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/015/SR02/C7-C10

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO
79/117/CEE E 91/414/CEE, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO (CE) N. 547/2011
DELLA COMMISSIONE DELL'8 GIUGNO 2011, CHE ATTUA IL
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Punto 2) Odg Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza Regioni esprime parere favorevole, con la richiesta di accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate e condizionato all'attivazione immediata di un tavolo finalizzato ad emendare il testo nel senso di distinguere le sanzioni in base alle tipologie di soggetti interessati ai prodotti fitosanitari, riducendo di conseguenza le sanzioni per gli agricoltori.

Testo	Emendamenti delle Regioni
<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>(Sanzioni amministrative accessorie)</i></p> <p>1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate agli articoli 2, 3, 4, comma 3, 6, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 9, 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p> <p>2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di più violazioni delle disposizioni sanzionate agli articoli 4, commi 1 e 2, 5, 6, commi 3 e 4, 7, 8, commi 3 e 4, 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p> <p>3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia</p>	

<p>commessa un'ulteriore violazione, è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p>	<p><i>Inserire comma 4:</i></p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 15</i></p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) l'articolo 23, è sostituito dal seguente: “ART. 23 (<i>Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari</i>) 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da euro duemilaseicento a euro sedicimila.”;</p> <p>b) l'articolo 26, è sostituito dal seguente: “ART. 26 (<i>Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura</i>) 1. I titolari delle autorizzazioni che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento.”;</p> <p>c) l'articolo 27, è sostituito dal seguente: “ART. 27 (<i>Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione</i>) 1. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro tremila.”;</p> <p>d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati</p>	<p><i>Articolo 15, comma 1, lettera b):</i></p> <p>b) l'articolo 26, è sostituito dal seguente: “ART. 26 (<i>Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura</i>) 1. I titolari delle autorizzazioni che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento.”;</p>